


Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale della funzione pubblica e del personale Servizio gestione giuridica ed economica del personale regionale in quiescenza V.le Regione Siciliana, 2194 Palermo – Call center tel. 091 7071111 U.O. n. 1 Pensioni – fax 091 7073959 12 MAG. 2010

PG/2010/ 70000

OGGETTO: procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo – DPR n. 461/2001.



Uffici del personale dei Rami di Amministrazione

Loro sedi

p.c.

Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti nella qualità di Presidente del Comitato per le pensioni privilegiate Via Notarbartolo n. 8

90141 Palermo (PA)



Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

- Ufficio di gabinetto
- Segreteria tecnica
- Servizio pianificazione e controllo strategico
 Sede

Con la presente circolare si intende interviene sul procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni contratte dai dipendenti regionali e sull'equo indennizzo, quale beneficio connesso a detto riconoscimento.

Come per altri istituti, i procedimenti di cui si scrive risentono della sovrapposizione della fonte normativa statale e regionale.

In materia il Legislatore regionale è intervenuto relativamente:

- all'istituzione di un proprio "Comitato per le pensioni privilegiate", con l.r. 25 aprile 1969, n. 11, e successiva modifica operata con art. 9, l.r. legge regionale 25 maggio 1995, n. 46;
 - alla determinazione della misura dell'equo indennizzo, art. 20, l.r. n. 73/1979.

Il Legislatore statale, da ultimo con DPR n. 461/2001 semplifica i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e per la liquidazione dell'equo indennizzo, regolandone i tempi in ogni fase e per tutti gli Organi coinvolti.

Tale risultato viene perseguito di fatto con una revisione normativa degli stessi Organi tecnici che partecipano al procedimenti: le Commissioni mediche ed il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ora Comitato di verifica per le cause di servizio. Ne vengono quindi riviste oltre le competenze anche le relative strutture ed organizzazioni.

Per ciò che concerne le Commissioni mediche, l'intervento normativo si conclude con l'emanazione del Decr. 12-2-2004 "Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori".

Per tali procedimenti, dunque, in assenza di una norma regolamentare regionale, deve farsi riferimento al citato DPR n. 461/2001, la cui osservanza si richiama soprattutto con riguardo ai tempi della procedura.

L'odierna circolare, che si avvale della esperienza degli uffici del personale dei vari rami di amministrazione, vuole offrire un contributo di chiarezza nel tentativo di agevolare il compito degli operatori e assicurare omogeneità alla trattazione della materia. L'intenzione e l'auspicio è che sia un punto di partenza e che la condivisione dei saperi e delle esperienze concrete possa diventare un metodo strutturato per il miglioramento.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DELLA INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO

LA DOMANDA ED IL TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il dipendente regionale che abbia subito lesioni o contratto infermità ovvero subito aggravamenti di infermità o di lesioni preesistenti e che abbia interesse a farne accertare la dipendenza della causa o concausa di servizio, deve presentare, domanda scritta all'ufficio del personale competente per il ramo di amministrazione di appartenenza. L'istanza va presentata per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio.

La domanda deve contenere le seguenti specifiche indicazioni:

- a) la natura dell'infermità o lesione;
- b)i fatti di servizio che vi hanno concorso;
 - e, ove possibile
- c) le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio.

Il dipendente dovrà allegare ogni documento necessario ad avvalorare quanto dichiarato nella richiesta, tale comunque da escludere responsabilità per dolo o colpa grave nei "fatti di servizio" inerenti alle infermità/lesioni addotte.

In particolare la documentazione da esibire a cura del richiedente è la seguente :

- documentazione medica attinente al caso (ad esempio: referto di pronto soccorso, certificati medici) e, in particolare, le cartelle cliniche relative ad eventuali ricoveri ospedalieri;
- dichiarazioni testimoniali di persone presenti all'evento che ha determinato le lesioni o l'infermità;

nell'ipotesi di lesioni conseguenti ad incidente automobilistico:

- copia del verbale della Polizia stradale nel quale viene descritta la dinamica del sinistro, unitamente all'indicazione di eventuali infrazioni rilevate nel comportamento delle persone coinvolte;
- copia di denuncia di sinistro alla Compagnia di assicurazione;
- · copia di atti dai quali risultano risarcimenti da Compagnia di assicurazione;

nell'ipotesi di incidente "in itinere":

• l'indicazione del tragitto casa sede di servizio/sede di servizio casa.

In quest'ultimo caso (incidente in itinere) sarà cura dell'ufficio cui il dipendente è assegnato indicarne la residenza o il domicilio, quale risulta dagli atti del fascicolo personale, e l'indirizzo completo della sede di servizio.

La domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento, e non da quella, in genere successiva, in cui l'infermità o la lesione si è cronicizzata, dando luogo a postumi invalidanti a carattere permanente.

In caso di morte del dipendente l'istanza può essere presentata dall'avente diritto entro sei mesi dal decesso.

A pena di decadenza, e per la necessaria verifica dei termini di presentazione farà fede la data di ingresso o di assunzione al protocollo dell'ufficio presso cui presta/prestava servizio il dipendente regionale.

In caso sia stato richiesto contestualmente l'equo indennizzo, detta data rileva anche ai fini dell'individuazione dello stipendio tabellare di riferimento per il computo dello stesso ove spettante.

L'ufficio che ha ricevuto la domanda, ne cura <u>l'immediato invio</u> all'ufficio del personale competente per il ramo di amministrazione di appartenenza, corredandola, sia della documentazione prodotta dall'interessato, sia di un **rapporto informativo**, a cura del responsabile dell'ufficio, nel quale devono essere chiaramente ed esaurientemente illustrate le mansioni oggettivamente svolte con riferimento alle circostanze di tempo, modo e luogo cui il dipendente attribuisce l'infermità/lesione lamentata.

Nel caso in cui i fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni possano essere riferiti a periodi relativi al servizio in precedenza prestato dal dipendente in altri uffici regionali, sarà cura dell'ufficio del personale competente per il ramo di amministrazione di appartenenza richiedere, senza indugio, ulteriori elementi informativi ai responsabili di detti uffici.

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO

L'ufficio presso il quale il dipendente presta servizio inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. L'Amministrazione deve procedere d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI A CURA DELL'UFFICIO DEL PERSONALE COMPETENTE PER IL RAMO DI AMMINISTRAZIONE DI APPARTENZA DEL DIPENDENTE

L'ufficio del personale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, respinge la domanda stessa ove rilevi la carenza di uno degli elementi indicati nel dpr 461/01 ed in particolare ove ne accerti:

- 1. la manifesta inammissibilità per superamento dei termini di decadenza per la presentazione;
- 2. l'incompletezza per la mancata indicazione della natura dell'infermità o lesione, e/o dei fatti di servizio che vi hanno concorso;
- 3. la genericità per mancanza di documenti probanti necessari ad escludere responsabilità per dolo o colpa grave nei "fatti di servizio" inerenti alle infermità/lesioni addotte;

Lo stesso ufficio <u>adotta</u> provvedimento motivato di rigetto, curandone, <u>entro i successivi dieci</u> gi<u>orni</u>, la notifica all'interessato.

Con riferimento ai punti 2 e 3 è data la possibilità al dipendente di reiterare la domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza per la presentazione.

Nel caso in cui sia stata respinta l'istanza per decorrenza del termine di decadenza dei 6 mesi o perché l'infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'interessato non può ripresentarla per la stessa menomazione.

Ove invece l'ufficio del personale competente per il ramo di amministrazione di appartenenza ritenga ammissibile e tempestiva la domanda deve trasmetterla, sempre entro trenta giorni ed unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, alla Commissione medica di verifica territorialmente competente, dandone comunicazione allo stesso dipendente entro i successivi dieci giorni.

Il dipendente, può opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento, determinando la sospensione del procedimento stesso, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento, il proprio consenso per la trattazione e per la comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

L'ufficio del personale competente per il ramo di amministrazione di appartenenza respinge con provvedimento motivato, entro trenta giorni, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quando riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione medica sulla conoscibilità dell'infermità o lesione, che la domanda è stata presentata oltre i termini di decadenza.

L'ufficio del personale competente emanerà il provvedimento di accertamento negativo qualora la Commissione medica abbia restituito gli atti all'ufficio redigendo processo verbale relativo:

- all'ingiustificata assenza del dipendente alla visita;
- all'opposizione del dipendente al trattamento e comunicazione dei dati personali sensibili relativi al procedimento;

curandone, in entrambi i casi, entro i successivi dieci giorni la notifica all'interessato, e facendo salva la possibilità di reiterazione della domanda nel caso in cui non sia decorso il termine di decadenza.

Qualora non ricorrano le ipotesi sopra indicate di rigetto della domanda, l'ufficio del personale competente, entro 20 giorni dalla ricezione del verbale della Commissione medica, al fine dell'inoltro della pratica al Comitato per le pensioni privilegiate, per il parere di competenza, trasmette al servizio gestione giuridica ed economica del personale in quiescenza – U.O. n. 1 PENSIONI – del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale:

- l'istanza e la documentazione prodotta dall'interessato;
- · il verbale della Commissione medica;
- la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, corredata dalle copie di atti a tal fine significativi.

Nella nota di trasmissione dovrà essere indicato anche l'eventuale <u>numero denuncia</u> INAIL relativo all'infortunio, numero progressivo che l'INAIL assegna alle denunce inviate; nonché l'indirizzo attuale del dipendente, al fine di consentire che eventuali comunicazioni, a cura della sopra indicata Unità operativa 1-Pensioni, vadano a buon fine.

FASE ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO DI QUIESCENZA - UNITÀ OPERATIVA 1-PENSIONI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

L'Unità operativa 1-Pensioni trasmette la pratica al Comitato per le pensioni privilegiate, dandone comunicazione all'interessato, entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata anche la possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di presentare nello stesso termine di dieci giorni opposizione al trattamento e comunicazione dei dati personali sensibili relativi al procedimento.

In caso di intempestività della domanda di equo indennizzo, a conclusione del procedimento iniziale - ai sensi dell'art. 14, comma 1, DPR n. 461/2001 - l'Amministrazione si pronuncerà sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

L'avvio, su richiesta del dipendente, del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo è strettamente correlato al momento in cui si è manifestata la menomazione permanente dell'integrità psico fisica sensoriale, in conseguenza dell'infermità e/o lesioni imputabili a fatti di servizio.

La richiesta di equo indennizzo del dipendente può essere presentata:

- contestualmente a quella di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, (art. 2, c. 3, DPR 29 ottobre 2001 n. 461);
- in un momento successivo e comunque non oltre il termine perentorio di sei mesi decorrente

- dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione, a carattere permanente, dell'integrità fisica ascrivibile alle tabelle annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modifiche;
- dalla data in cui si è manifestata per la prima volta la suddetta menomazione, pur sempre conseguente a infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio;
- · ovvero nel corso del procedimento preordinato al riconoscimento della causa di servizio
 - entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della nota con la quale, ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2 del citato DPR, si comunica l'avvenuta trasmissione degli atti al Comitato per le pensioni privilegiate e contestualmente la possibilità di presentare la domanda di equo indennizzo;

Nel caso in cui sia stata respinta l'istanza dell'equo indennizzo per decorrenza del termine di decadenza o perché l'infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, l'interessato non può ripresentarla per la stessa menomazione.

In caso di richiesta di equo indennizzo da parte degli eredi, questi ultimi devono esibire:

- richiesta di equo indennizzo, ciascuno per la propria quota;
- certificato di morte del dante causa;
- atto notorio da cui risulti:
 - a) le generalità degli eredi;
 - b) l'esistenza o meno di atto testamentario del dante causa (in caso affermativo, prodotto in copia autentica);
- dichiarazione degli eredi dalla quale risulti il numero del codice fiscale e la modalità di pagamento prescelta (nel qual caso vanno puntualmente indicate le coordinate postali o bancarie);
- dichiarazione degli eredi dalla quale risulti se per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio siano stati percepiti o meno altri indennizzi a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.

Se vi è separazione tra i coniugi:

autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere la quota spettante al figlio minore;

Trattamento dei dati sensibili

In materia di trattamento dei dati sensibili, la gestione del personale regionale risente senz'altro di una peculiare articolazione amministrativa ed organizzativa che coinvolge nei relativi procedimenti più uffici, ognuno dei quali finisce per ritenere nei propri archivi, copie e/o originali di atti contenenti dati sensibili.

Ferme restando le misure di sicurezza previste per la protezione dei dati, preliminarmente va certamente evitato che i dati trattati e conservati siano comunque ridondanti ed eccedenti rispetto agli stessi procedimenti (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - art. 11, lett. D - Codice in materia di protezione dei dati personali).

Revisione dell'equo indennizzo

In caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta in dipendenza da causa di servizio per la quale è stato liquidato l'equo indennizzo, è prevista la possibilità di revisione.

La revisione può essere richiesta, in caso di malattia tendente all'aggravamento, per una sola volta, ed entro 5 anni dal decreto di concessione. Il termine di 5 anni decorre dalla data della notifica del decreto concessivo dell'equo indennizzo.

Con riferimento all'unicità di accertamento di cui all'articolo 12 del DPR n. 461/2001, il provvedimento di revisione dell'equo indennizzo verrà adottato in assenza del parere del Comitato per le pensioni privilegiate.

Per quanto sopra, dal verbale della Commissione medica dovrà risultare chiaramente il collegamento eziologico tra la pregressa infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l'aggravamento, ove accertato.

Equo indennizzo ed indennizzo INAIL – incompatibilità con la rendita INAIL

La tutela INAIL copre solo infortuni o malattie strettamente connessi all'attività lavorativa secondo i rischi previsti per l'attività svolta, mentre la normativa pubblica relativa alla "invalidità" per causa di servizio riguarda anche la patologia occasionata dai normali pericoli della vita quotidiana (fatti occasionali quali cadute, incidenti, ecc.) purché in relazione all'espletamento o alle finalità del servizio.

Nel caso in cui le tutele si sovrappongono, opera il disposto di cui all'art. 50, DPR n. 686/1957, secondo il quale va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato, per lo stesso titolo, in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione, qual'è l'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tuttavia, bisogna considerare che L'INAIL, in relazione alla gravità della menomazione, liquida l'indennizzo sotto forma di capitale o di rendita; e detta deduzione opererà solo per gli indennizzi in capitale, mentre, in caso di rendita, ancorché di importo *pro quota* non elevato, non verrà liquidato alcun equo indennizzo, tenuto conto che la rendita è comunque una prestazione garantita a tempo indeterminato, con conseguente possibilità di rivalutazione e sottrazione al rischio di dissipazione.

Per la verità la previsione di cui all'articolo 50 del DPR n. 686/1957 può riferirsi anche ad altri casi. Ad esempio ricorre nel caso di incidente stradale, qualora il dipendente regionale venga risarcito da una compagnia di assicurazione i cui premi di responsabilità civile auto sono pagati da una qualsiasi amministrazione pubblica.

CAUSA DI SERVIZIO E PENSIONE PRIVILEGIATA

In considerazione del disposto dell'art. 12, DPR n. 461/2001 "Unicità di accertamento", l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato per le pensioni privilegiate in ordine alle infermità quali dipendenti da causa di servizio, costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio. Ai fini dell'attribuzione della pensione privilegiata sarà tuttavia necessario che la Commissione medica di verifica, in sede di giudizio di sua competenza, abbia dichiarato il richiedente totalmente inabile a qualsiasi proficuo lavoro (art. 64, comma 1, DPR 29.12.1973 n. 1092, come richiamato dall'art. 17 - 1° comma del D.P.R. 29.10.2001 n. 461).

Pensione privilegiata e recupero della metà dell'Equo indennizzo

Quando l'equo indennizzo è stato erogato per le stesse infermità per le quali è stata concessa la pensione privilegiata, l'Amministrazione deve procedere al recupero del 50 per cento della somma

corrisposta, mediante trattenute mensili del 10 per cento della pensione privilegiata ordinaria, così come previsto dall'articolo 144 del Decreto Presidente della Repubblica n. 1092/1973.

Si ritiene opportuno che, in detti casi, lo schema del decreto di pensione privilegiata contenga detto disposto con la quantificazione della relativa trattenuta, trattenuta da calcolare sul netto, considerato che l'equo indennizzo non è soggetto a ritenute erariali.

E' appena il caso di rilevare che, ai fini della prescrizione decennale del diritto al recupero da parte dell'Amministrazione, il dies a quo del termine decorre dalla data di concessione della pensione privilegiata.

Nel caso in cui detta situazione giuridica si trasferisca all'erede del dipendente morto in servizio, non si procede ad alcuna decurtazione dell'equo indennizzo. In tal senso, con sentenza n. 321 del 1997, si è espressa la Corte costituzionale, motivando che la pensione di reversibilità, quando ricorrano le condizioni per la sua concessione, é un diritto proprio del coniuge o degli altri congiunti che ne abbiano titolo, sicchè ... é da distinguere l'indennizzo, dovuto al dipendente e corrisposto ai suoi eredi, dalla pensione privilegiata, che é diritto proprio del coniuge o degli altri aventi titolo. In questa prospettiva le due prestazioni sono diverse e non determinano una irragionevole duplicazione di attribuzioni patrimoniali in capo al medesimo soggetto e per il medesimo evento.

Infatti, in tal caso, l'erede percepisce le due prestazioni a titolo diverso, iure successionis l'equo indennizzo, e iure proprio la pensione privilegiata, e le stesse sono interamente cumulabili.

ESCLUSIONE DI TRATTAMENTI ECONOMICI AGGIUNTIVI PER INFERMITÀ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO, FATTA ECCEZIONE PER L'EQUO INDENNIZZO

Ai sensi dell'art. 70, D.L. 25-6-2008 n. 112, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

Il legislatore regionale in tale materia ha operato in passato un rinvio tout court alle norme statali, limitando il proprio intervento normativo ad una diversa determinazione della misura delle provvidenze economiche previste.

PROVVEDIMENTI CHE NON VANNO SOTTOPOSTI AL VISTO DELLA RAGIONERIA CENTRALE

I provvedimenti di diniego relativi alle richieste di riconoscimento infermità per causa di servizio e di equo indennizzo, non sono soggetti al visto della Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica, nella considerazione che solo gli atti prodotti dalle Amministrazioni attive e dai quali discenda direttamente o in via mediata un obbligo di pagare, sono da assoggettare all'esame delle Ragionerie.

Per evitare che detti provvedimenti vengano avviati alla Registrazione della Ragioneria, errori peraltro verificatisi, si ritiene opportuno che per essi venga adottato il modello di lettera allegato.

Si allegano i seguenti:

Modelli per i dipendenti

- Domanda di riconoscimento di causa di servizio;
- Domanda di riconoscimento di causa di servizio PER INFORTUNIO IN ITINERE;

- Domanda di riconoscimento di causa di servizio PER INFORTUNIO IN SERVIZIO;
- Delega alla riscossione ad un erede (predisposto per due deleganti);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa con riferimento all'art. 50, comma 2, DPR n. 686/1957;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa con riferimento all'art. 50, comma 2, DPR n. 686/1957; congiunta alla comunicazione delle coordinate bancarie;

Modelli per l'ufficio

- · Assunzione di dichiarazione testimoniale;
- · Decreto di riconoscimento causa di servizio e liquidazione equo indennizzo;
- Provvedimento di diniego;
- Tabelle di calcolo;
- Richiesta parere al Comitato per le pensioni privilegiate limitatamente alle patologie la cui istanza risulta tempestiva;
- Rigetto per intempestività istanza dopo l'acquisizione del verbale della Commissione medica;
- Parziale rigetto per intempestività istanza dopo l'acquisizione del verbale della Commissione medica.

IL DIRIGENTE U.O. 1 Pensioni (Giuserpa (ottone)

IL DIRIGENTE del Servizio Quiescenza

(Vitalba Vaccaro)

p.c.o

RETTIVO